

# Transizione 5.0, operativo il portale

## Incentivi per le imprese

Dalle 12,00 di oggi attiva la piattaforma sul sito Gse con i modelli da compilare

Il credito d'imposta riguarda progetti per aumentare il risparmio energetico

Prevista una dotazione di 6,3 miliardi, ammissibili programmi retroattivi

Da oggi parte il piano Transizione 5.0 messo a punto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che concede crediti d'imposta per attivare investimenti delle imprese. Dalle ore 12.00 sarà online la piattaforma telematica gestita dal Gse (Gestore dei servizi energetici), accessibile tramite Spid. I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

**Carmine Fotina** — alle pagine 2 e 3

# Transizione 5.0, al via il portale per prenotare i crediti d'imposta

**Incentivi all'innovazione.** Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto attuativo. Da oggi alle 12 attiva la piattaforma sul sito Gse con i modelli da compilare

**Carmine Fotina**  
ROMA

Da oggi parte il piano Transizione 5.0. Sarà online la piattaforma telematica gestita dal Gse (Gestore dei servizi energetici), a completamento di un iter particolarmente lungo. Il programma di crediti d'imposta per progetti di innovazione tecnologica legati a obiettivi di risparmio energetico era stato preannunciato dal governo già negli ultimi mesi del 2023, per poi trovare forma con il decreto legge Pnrr quater approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso.

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 183 del 6 agosto, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), d'intesa con l'Economia e sentito l'Ambiente e sicurezza energetica, che fissa le regole attuative. Contemporaneamente un decreto di-


rettoriale dispone a partire dalle 12 di oggi il via alla piattaforma, accessibile tramite Spid al sito [www.gse.it](http://www.gse.it), sulla quale saranno disponibili i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti.

### L'intensità dell'agevolazione

I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Aliquote di incentivazione differenziate in tre fasce. La prima racchiude i progetti con riduzione dei

consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il 5 per cento. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici che siano superiori, rispettivamente, al 6 e al 10 per cento. Qui il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%.



20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento superiori al 15 per cento. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15 per cento.

#### **Gli investimenti agevolabili**

Le spese agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0 e, nell'ambito del medesimo progetto di investimento, le spese per impianti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelle per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici) e comunque entro il tetto di 300mila euro.

#### **La procedura**

L'articolo 12 del decreto regola la procedura per l'accesso al credito d'imposta. L'impresa interessata

deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto e l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, corredata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull'esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, anche a copertura parziale, ferma restando la successiva integrazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non caricati correttamente, il Gse comunica entro cinque giorni le informazioni da integrare nel termine di dieci giorni.

Nel caso di dote esaurita, il Gse comunica all'impresa se si rendono disponibili nuove risorse (a fronte di rinunce o revoche ad esempio) e l'azienda entro 10 giorni deve dare conferma della comunicazione precedentemente inviata.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato,

l'impresa deve poi trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20 per cento. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell'esito delle verifiche e, se l'investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il "bonus".

C'è poi la parte procedurale da seguire una volta completato l'investimento (o comunque entro il 28 febbraio 2026). L'impresa deve trasmettere un'apposita comunicazione corredata di un'attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr (ad esempio sul vincolo ambientale Dnsh); una certificazione ex post (sempre una perizia asseverata) sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante; un'ulteriore perizia per attestare che i beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; una certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### **NUMERI**

6,23

#### **Tetto di spesa (miliardi)**

Il limite di spesa è fissato a 1.039.500.000 euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 euro per l'anno 2025 e 415.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Quindi in totale 6,23 miliardi. La dote finanziaria è stata fissata con il decreto legge Pnrr quater.

3%

#### **Risparmio energetico**

I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento).

45%

#### **IL BENEFICIO MASSIMO**

Nella fascia dei progetti a maggior risparmio energetico, il bonus prevede un incentivo massimo del 45% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.



## Le regole e i vincoli

### La misura del beneficio

## Bonus fino al 45% per spese entro 50 milioni

Tre le fasce di beneficio. Nella prima, i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il 5%. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici superiori, rispettivamente, al 6 e al 10%. Qui il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%, 20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con taglio consumi nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento oltre il 15%. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Cumulo con altri incentivi

## Controverso il divieto con misure dei fondi Ue

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. Viene così escluso il cumulo con agevolazioni finanziate dai fondi europei - si pensi a quelle dei Por regionali - anche se sul punto c'è ancora un dialogo in corso tra le strutture tecniche ministeriali e quelle della Commissione Ue e non si esclude di arrivare a una compromesso - con relativa correzione via circolare - che consenta di accedere a entrambi gli strumenti ma con il divieto di doppio finanziamento sulle medesime voci di costo. Il credito d'imposta, poi, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i crediti di imposta del piano 4.0 e con quello della Zes unica del Mezzogiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Periodo di validità dei progetti

### Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025

Saranno ammissibili ai benefici i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Mentre il progetto si intende completato in tre casi diversi. Per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali (gli stessi che valgono anche per il Piano 4.0) fa fede l'articolo 109 del Tuir. Nel caso di beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, va considerata invece la data di fine lavori degli impianti. Nel caso, infine, della formazione, il riferimento è la data di sostenimento dell'esame finale. Da osservare che, nel caso degli impianti di energia rinnovabile, l'entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Settori energivori

## Ampie deroghe ai divieti legati alle regole Ue

Sull'esclusione dei settori energivori il decreto introduce una serie di deroghe ai vincoli Ue che riguardano, in determinati casi, quattro tipi di attività: quelle direttamente connesse ai combustibili fossili; quelle che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra; le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori; quelle che generano un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi. Ammesse anche le imprese che gestiscono impianti in concessione (inizialmente escluse) se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le strutture produttive

# Ammissibili uno o anche più progetti

DS6901

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso di mancato perfezionamento della procedura, in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma , oppure sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono comunque agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I casi di decadenza

# Obbligo di mantenere i beni per cinque anni

Il decreto attuativo dispone che tra le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio, rientra il caso in cui l'impresa, prima di cinque anni dal completamento del progetto, cede i beni agevolati a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oppure li destina a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Inoltre, il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione va mantenuto per cinque anni dopo il completamento del progetto, sempre pena la decadenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Riduzione dei consumi energetici

# Vale il risparmio rispetto all'anno pre progetto

DS6901

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo. Per le nuove imprese i consumi energetici dell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite sulla base di uno scenario controfattuale dettagliato nel decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







**Ai blocchi di partenza.** Parte oggi sulla piattaforma Gse la procedura di prenotazione dei bonus per progetti di innovazione